

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78,
RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

[G.U.R.I. 31/03/2023, N. 77 - SUPPL. ORD. N. 12/L]

EDIZIONE 2023



WEBAPP INCLUSA

Normativa europea e nazionale, Linee guida in vigore e provvedimenti ANAC,
Pareri del Consiglio di Stato, Giurisprudenza in materia di appalti pubblici

GRAFILL

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

EDIZIONE 2023 (04-2023)

ISBN 13 978-88-277-0396-0

EAN 9 788827 7 03960

Collana **NORMATIVA** (32)



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. - Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici...... p. 17

LIBRO I

**DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE**..... " 18

PARTE I

DEI PRINCIPI " 18

Titolo I

I principi generali..... " 18

– Art. 1. *Principio del risultato* " 18

– Art. 2. *Principio della fiducia* " 19

– Art. 3. *Principio dell'accesso al mercato* " 19

– Art. 4. *Criterio interpretativo e applicativo* " 19

– Art. 5. *Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento* " 20

– Art. 6. *Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.
Rapporti con gli enti del Terzo settore* " 20

– Art. 7. *Principio di auto-organizzazione amministrativa* " 20

– Art. 8. *Principio di autonomia contrattuale.*

Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito " 21

– Art. 9. *Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*..... " 22

– Art. 10. *Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima
partecipazione* " 22

– Art. 11. *Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.
Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti* " 23

– Art. 12. *Rinvio esterno* " 24

Titolo II

L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento " 24

– Art. 13. *Ambito di applicazione* " 24

– Art. 14. *Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo
dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*..... " 25



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

– Art. 15. <i>Responsabile unico del progetto (RUP)</i>	p. 30
– Art. 16. <i>Conflitto di interessi</i>	" 31
– Art. 17. <i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	" 32
– Art. 18. <i>Il contratto e la sua stipulazione</i>	" 33

PARTE II

DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

– Art. 19. <i>Principi e diritti digitali</i>	" 35
– Art. 20. <i>Principi in materia di trasparenza</i>	" 36
– Art. 21. <i>Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici</i>	" 36
– Art. 22. <i>Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)</i>	" 37
– Art. 23. <i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</i>	" 37
– Art. 24. <i>Fascicolo virtuale dell'operatore economico</i>	" 39
– Art. 25. <i>Piattaforme di approvvigionamento digitale</i>	" 40
– Art. 26. <i>Regole tecniche</i>	" 40
– Art. 27. <i>Pubblicità legale degli atti</i>	" 41
– Art. 28. <i>Trasparenza dei contratti pubblici</i>	" 41
– Art. 29. <i>Regole applicabili alle comunicazioni</i>	" 42
– Art. 30. <i>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici</i>	" 42
– Art. 31. <i>Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti</i>	" 43
– Art. 32. <i>Sistemi dinamici di acquisizione</i>	" 43
– Art. 33. <i>Aste elettroniche</i>	" 47
– Art. 34. <i>Cataloghi elettronici</i>	" 49
– Art. 35. <i>Accesso agli atti e riservatezza</i>	" 51
– Art. 36. <i>Norme procedurali e processuali in tema di accesso</i>	" 52

PARTE III

DELLA PROGRAMMAZIONE

– Art. 37. <i>Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi</i>	" 53
– Art. 38. <i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere</i>	" 54
– Art. 39. <i>Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale</i>	" 57
– Art. 40. <i>Dibattito pubblico</i>	" 59

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

– Art. 41. <i>Livelli e contenuti della progettazione</i>	" 60
– Art. 42. <i>Verifica della progettazione</i>	" 64
– Art. 43. <i>Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</i>	" 65
– Art. 44. <i>Appalto integrato</i>	" 66

– Art. 45. <i>Incentivi alle funzioni tecniche</i>	p. 67
– Art. 46. <i>Concorsi di progettazione</i>	" 69
– Art. 47. <i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	" 70

LIBRO II

DELL'APPALTO	" 71
---------------------------	------

PARTE I

DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE ...	" 71
---	------

– Art. 48. <i>Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea</i>	" 71
– Art. 49. <i>Principio di rotazione degli affidamenti</i>	" 71
– Art. 50. <i>Procedure per l'affidamento</i>	" 72
– Art. 51. <i>Commissione giudicatrice</i>	" 74
– Art. 52. <i>Controllo sul possesso dei requisiti</i>	" 74
– Art. 53. <i>Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive</i>	" 74
– Art. 54. <i>Esclusione automatica delle offerte anomale</i>	" 75
– Art. 55. <i>Termini dilatori</i>	" 75

PARTE II

DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI	" 75
---	------

– Art. 56. <i>Appalti esclusi nei settori ordinari</i>	" 75
– Art. 57. <i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale</i>	" 78
– Art. 58. <i>Suddivisione in lotti</i>	" 79
– Art. 59. <i>Accordi quadro</i>	" 80
– Art. 60. <i>Revisione prezzi</i>	" 81
– Art. 61. <i>Contratti riservati</i>	" 82

PARTE III

DEI SOGGETTI	" 83
---------------------------	------

Titolo I

Le stazioni appaltanti	" 83
-------------------------------------	------

– Art. 62. <i>Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</i>	" 83
– Art. 63. <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</i>	" 87
– Art. 64. <i>Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi</i>	" 90

Titolo II

Gli operatori economici	" 90
--------------------------------------	------

– Art. 65. <i>Operatori economici</i>	" 90
– Art. 66. <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria</i>	" 91

– Art. 67. <i>Consorzi non necessari</i>	p. 93
– Art. 68. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</i>	" 95
– Art. 69. <i>Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali</i>	" 97

PARTE IV

DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	" 98
– Art. 70. <i>Procedure di scelta e relativi presupposti</i>	" 98
– Art. 71. <i>Procedura aperta</i>	" 100
– Art. 72. <i>Procedura ristretta</i>	" 100
– Art. 73. <i>Procedura competitiva con negoziazione</i>	" 101
– Art. 74. <i>Dialogo competitivo</i>	" 102
– Art. 75. <i>Partenariato per l'innovazione</i>	" 103
– Art. 76. <i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando</i>	" 105

PARTE V

DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE	" 107
--	-------

Titolo I

<i>Gli atti preparatori</i>	" 107
– Art. 77. <i>Consultazioni preliminari di mercato</i>	" 107
– Art. 78. <i>Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti</i>	" 107
– Art. 79. <i>Specifiche tecniche</i>	" 108
– Art. 80. <i>Etichettature</i>	" 108
– Art. 81. <i>Avvisi di pre-informazione</i>	" 108
– Art. 82. <i>Documenti di gara</i>	" 109

Titolo II

<i>I bandi, gli avvisi e gli inviti</i>	" 109
– Art. 83. <i>Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione</i>	" 109
– Art. 84. <i>Pubblicazione a livello europeo</i>	" 110
– Art. 85. <i>Pubblicazione a livello nazionale</i>	" 110
– Art. 86. <i>Avviso volontario per la trasparenza preventiva</i>	" 111
– Art. 87. <i>Disciplinare di gara e capitolato speciale</i>	" 112
– Art. 88. <i>Disponibilità digitale dei documenti di gara</i>	" 112
– Art. 89. <i>Inviti ai candidati</i>	" 112
– Art. 90. <i>Informazione ai candidati e agli offerenti</i>	" 113

Titolo III

<i>La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte</i>	" 114
– Art. 91. <i>Domande, documento di gara unico europeo, offerte</i>	" 114

- Art. 92. *Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte*..... p. 115

Titolo IV

- I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti***..... " 115

Capo I

- La commissione giudicatrice***..... " 115

- Art. 93. *Commissione giudicatrice*..... " 115

Capo II

- I requisiti di ordine generale***..... " 117

- Art. 94. *Cause di esclusione automatica*..... " 117

- Art. 95. *Cause di esclusione non automatica*..... " 120

- Art. 96. *Disciplina dell'esclusione*..... " 121

- Art. 97. *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*..... " 123

- Art. 98. *Illecito professionale grave*..... " 124

Capo III

- Gli altri requisiti di partecipazione alla gara***..... " 127

- Art. 99. *Verifica del possesso dei requisiti*..... " 127

- Art. 100. *Requisiti di ordine speciale*..... " 127

- Art. 101. *Soccorso istruttorio*..... " 130

- Art. 102. *Impegni dell'operatore economico*..... " 131

- Art. 103. *Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo*..... " 132

- Art. 104. *Avvalimento*..... " 132

- Art. 105. *Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita*..... " 134

- Art. 106. *Garanzie per la partecipazione alla procedura*..... " 135

Titolo V

- La selezione delle offerte***..... " 137

- Art. 107. *Principi generali in materia di selezione*..... " 137

- Art. 108. *Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture*..... " 138

- Art. 109. *Reputazione dell'impresa*..... " 140

- Art. 110. *Offerte anormalmente basse*..... " 141

- Art. 111. *Avvisi relativi agli appalti aggiudicati*..... " 142

- Art. 112. *Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*..... " 143

PARTE VI

- DELL'ESECUZIONE**..... " 144

- Art. 113. *Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*..... " 144

– Art. 114. <i>Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti</i>	p. 144
– Art. 115. <i>Controllo tecnico contabile e amministrativo</i>	" 146
– Art. 116. <i>Collaudo e verifica di conformità</i>	" 147
– Art. 117. <i>Garanzie definitive</i>	" 149
– Art. 118. <i>Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore</i>	" 153
– Art. 119. <i>Subappalto</i>	" 154
– Art. 120. <i>Modifica dei contratti in corso di esecuzione</i>	" 158
– Art. 121. <i>Sospensione dell'esecuzione</i>	" 162
– Art. 122. <i>Risoluzione</i>	" 164
– Art. 123. <i>Recesso</i>	" 165
– Art. 124. <i>Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato</i>	" 166
– Art. 125. <i>Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo</i>	" 167
– Art. 126. <i>Penali e premi di accelerazione</i>	" 169

PARTE VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI	" 170
--	-------

Titolo I

<i>I servizi sociali e i servizi assimilati</i>	" 170
– Art. 127. <i>Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati</i>	" 170
– Art. 128. <i>Servizi alla persona</i>	" 170

Titolo II

<i>Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari</i>	" 171
– Art. 129. <i>Appalti riservati</i>	" 171
– Art. 130. <i>Servizi di ristorazione</i>	" 172
– Art. 131. <i>Servizi sostitutivi di mensa</i>	" 173

Titolo III

<i>I Contratti nel settore dei beni culturali</i>	" 174
– Art. 132. <i>Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali</i>	" 174
– Art. 133. <i>Requisiti di qualificazione</i>	" 174
– Art. 134. <i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</i>	" 175

Titolo IV

<i>I servizi di ricerca e sviluppo</i>	" 176
– Art. 135. <i>Servizi di ricerca e sviluppo</i>	" 176

Titolo V

<i>I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati</i>	" 177
– Art. 136. <i>Difesa e sicurezza</i>	" 177

– Art. 137. <i>Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza</i>	p. 177
– Art. 138. <i>Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali</i>	" 178
– Art. 139. <i>Contratti secretati</i>	" 179

Titolo VI

<i>Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i>	" 180
– Art. 140. <i>Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i>	" 180

LIBRO III

DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI	" 184
--	-------

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI	" 184
– Art. 141. <i>Ambito e norme applicabili</i>	" 184
– Art. 142. <i>Joint venture e affidamenti a imprese collegate</i>	" 185
– Art. 143. <i>Attività esposte direttamente alla concorrenza</i>	" 186
– Art. 144. <i>Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</i>	" 188
– Art. 145. <i>Attività svolte in Paesi terzi</i>	" 188
– Art. 146. <i>Gas ed energia termica</i>	" 188
– Art. 147. <i>Elettricità</i>	" 189
– Art. 148. <i>Acqua</i>	" 189
– Art. 149. <i>Servizi di trasporto</i>	" 190
– Art. 150. <i>Settore dei porti e degli aeroporti</i>	" 191
– Art. 151. <i>Settore dei servizi postali</i>	" 191
– Art. 152. <i>Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi</i>	" 192

PARTE II

DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	" 192
– Art. 153. <i>Norme applicabili</i>	" 192
– Art. 154. <i>Accordi quadro</i>	" 193
– Art. 155. <i>Tipi di procedure</i>	" 193
– Art. 156. <i>Procedura ristretta</i>	" 194
– Art. 157. <i>Procedura negoziata con pubblicazione di un bando</i>	" 194
– Art. 158. <i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando</i>	" 195

PARTE III

DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI	" 197
– Art. 159. <i>Disponibilità digitale dei documenti di gara</i>	" 197
– Art. 160. <i>Comunicazione delle specifiche tecniche</i>	" 198
– Art. 161. <i>Pubblicità e avviso periodico indicativo</i>	" 198
– Art. 162. <i>Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione</i>	" 199

– Art. 163. <i>Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>	p. 199
– Art. 164. <i>Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi</i>	" 200
– Art. 165. <i>Inviti ai candidati</i>	" 201
– Art. 166. <i>Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti</i>	" 201

PARTE IV

DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE	" 202
– Art. 167. <i>Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente</i>	" 202
– Art. 168. <i>Procedure di gara con sistemi di qualificazione</i>	" 203
– Art. 169. <i>Procedure di gara regolamentate</i>	" 204
– Art. 170. <i>Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi</i>	" 204
– Art. 171. <i>Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture</i>	" 205
– Art. 172. <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i>	" 205
– Art. 173. <i>Servizi sociali e altri servizi assimilati</i>	" 206

LIBRO IV

DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI	" 207
--	-------

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

– Art. 174. <i>Nozione</i>	" 207
– Art. 175. <i>Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio</i>	" 208

PARTE II

DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	" 209
---	-------

Titolo I

<i>L'ambito di applicazione e i principi generali</i>	" 209
– Art. 176. <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	" 209
– Art. 177. <i>Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo</i>	" 210
– Art. 178. <i>Durata della concessione</i>	" 211
– Art. 179. <i>Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni</i>	" 212
– Art. 180. <i>Contratti misti di concessione</i>	" 213
– Art. 181. <i>Contratti esclusi</i>	" 213

Titolo II

<i>L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali</i>	" 214
– Art. 182. <i>Bando</i>	" 214
– Art. 183. <i>Procedimento</i>	" 215
– Art. 184. <i>Termini e comunicazioni</i>	" 217

– Art. 185. <i>Criteria di aggiudicazione</i>	p. 218
– Art. 186. <i>Affidamenti dei concessionari</i>	" 218
– Art. 187. <i>Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea</i>	" 220

Titolo III

<i>L'esecuzione delle concessioni</i>	" 220
– Art. 188. <i>Subappalto</i>	" 220
– Art. 189. <i>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i>	" 220
– Art. 190. <i>Risoluzione e recesso</i>	" 222
– Art. 191. <i>Subentro</i>	" 224
– Art. 192. <i>Revisione del contratto di concessione</i>	" 224

Titolo IV

<i>La finanza di progetto</i>	" 225
– Art. 193. <i>Procedura di affidamento</i>	" 225
– Art. 194. <i>Società di scopo</i>	" 227
– Art. 195. <i>Obbligazioni delle società di scopo</i>	" 228

PARTE III

DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA	" 230
– Art. 196. <i>Definizione e disciplina</i>	" 230

PARTE IV

DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ	" 231
– Art. 197. <i>Definizione e disciplina</i>	" 231

PARTE V

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	" 232
– Art. 198. <i>Altre disposizioni in materia di gara</i>	" 232
– Art. 199. <i>Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie</i>	" 233
– Art. 200. <i>Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica</i>	" 234
– Art. 201. <i>Partenariato sociale</i>	" 234
– Art. 202. <i>Cessione di immobili in cambio di opere</i>	" 235

PARTE VI

DEI SERVIZI GLOBALI	" 235
– Art. 203. <i>Affidamento di servizi globali</i>	" 235
– Art. 204. <i>Contraente generale</i>	" 236
– Art. 205. <i>Procedure di aggiudicazione del contraente generale</i>	" 239
– Art. 206. <i>Controlli sull'esecuzione e collaudo</i>	" 240
– Art. 207. <i>Sistema di qualificazione del contraente generale</i>	" 240
– Art. 208. <i>Servizi globali su beni immobili</i>	" 241

LIBRO V**DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE.****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE** p. 241**PARTE I****DEL CONTENZIOSO** " 241**Titolo I*****I ricorsi giurisdizionali*** " 241– Art. 209. *Modifiche al codice del processo amministrativo
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* " 241**Titolo II*****I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale*** " 246– Art. 210. *Accordo bonario per i lavori* " 246– Art. 211. *Accordo bonario per i servizi e le forniture* " 248– Art. 212. *Transazione* " 248– Art. 213. *Arbitrato* " 248– Art. 214. *Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari* " 251– Art. 215. *Collegio consultivo tecnico* " 252– Art. 216. *Pareri obbligatori* " 253– Art. 217. *Determinazioni* " 254– Art. 218. *Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico* " 254– Art. 219. *Scioglimento del collegio consultivo tecnico* " 254– Art. 220. *Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC* " 255**PARTE II****DELLA GOVERNANCE** " 255– Art. 221. *Indirizzo, coordinamento e monitoraggio
presso la Cabina di regia. Governance dei servizi* " 255– Art. 222. *Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)* " 257– Art. 223. *Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e struttura tecnica di missione* " 261**PARTE III****DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI** " 265– Art. 224. *Disposizioni ulteriori* " 265– Art. 225. *Disposizioni transitorie e di coordinamento* " 266– Art. 226. *Abrogazioni e disposizioni finali* " 269– Art. 227. *Aggiornamenti* " 270– Art. 228. *Clausola di invarianza finanziaria* " 271– Art. 229. *Entrata in vigore* " 271

ALLEGATI

– ALLEGATO I.1 <i>Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti</i>	p. 272
– ALLEGATO I.2 <i>Attività del RUP</i>	" 280
– ALLEGATO I.3 <i>Termini delle procedure di appalto e di concessione</i>	" 288
– ALLEGATO I.4 <i>Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto</i>	" 289
– ALLEGATO I.5 <i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i>	" 290
– ALLEGATO I.6 <i>Dibattito pubblico obbligatorio</i>	" 314
– ALLEGATO I.7 <i>Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo</i>	" 320
– ALLEGATO I.8 <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>	" 371
– ALLEGATO I.9 <i>Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</i>	" 374
– ALLEGATO I.10 <i>Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure</i>	" 380
– ALLEGATO I.11 <i>Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	" 381
– ALLEGATO I.12 <i>Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione</i>	" 391
– ALLEGATO I.13 <i>Determinazione dei parametri per la progettazione</i>	" 393
– ALLEGATO I.14 <i>Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali</i>	" 398

– ALLEGATO II.1 <i>Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea</i>	p. 412
– ALLEGATO II.2 <i>Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte</i>	" 416
– ALLEGATO II.3 <i>Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti</i>	" 424
– ALLEGATO II.4 <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</i>	" 427
– ALLEGATO II.5 <i>Specifiche tecniche ed etichettature</i>	" 438
– ALLEGATO II.6 <i>Informazioni in avvisi e bandi</i>	" 443
– ALLEGATO II.7 <i>Caratteristiche relative alla pubblicazione</i>	" 465
– ALLEGATO II.8 <i>Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita</i>	" 466
– ALLEGATO II.9 <i>Informazioni contenute negli inviti ai candidati</i>	" 468
– ALLEGATO II.10 <i>Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali</i>	" 471
– ALLEGATO II.11 <i>Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014/24/UE)</i>	" 473
– ALLEGATO II.12 <i>Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura</i>	" 476
– ALLEGATO II.13 <i>Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia</i>	" 533

– ALLEGATO II.14	
<i>Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.</i>	
<i>Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva.</i>	
<i>Collaudo e verifica di conformità</i>	p. 536
– ALLEGATO II.15	
<i>Criteri per la determinazione dei costi</i>	
<i>per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche</i>	" 579
– ALLEGATO II.16	
<i>Informazioni a livello europeo</i>	
<i>relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione</i>	" 583
– ALLEGATO II.17	
<i>Servizi sostitutivi di mensa</i>	" 584
– ALLEGATO II.18	
<i>Qualificazione dei soggetti,</i>	
<i>progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali</i>	" 589
– ALLEGATO II.19	
<i>Servizi di ricerca e sviluppo</i>	" 606
– ALLEGATO II.20	
<i>Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza</i>	" 607
– ALLEGATO IV.1	
<i>Informazioni da inserire</i>	
<i>nei bandi di concessione di cui all'articolo 182</i>	" 614
– ALLEGATO V.1	
<i>Compensi degli arbitri</i>	" 616
– ALLEGATO V.2	
<i>Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico</i>	" 618
– ALLEGATO V.3	
<i>Modalità di formazione della Cabina di regia</i>	" 622
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	" 624
1. Contenuti della WebApp	" 624
2. Requisiti hardware e software	" 624
3. Attivazione della WebApp	" 624



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno **SCONTO SPECIALE****

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36***Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.***

[G.U.R.I. 31/03/2023, n. 77 – Suppl. Ord. n. 12/L]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto lo schema di “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»”, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 2022 – 7 dicembre 2022;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, e della cultura;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**LIBRO I
DEI PRINCIPI,
DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE**

**PARTE I
DEI PRINCIPI**

**Titolo I
I principi generali**

Articolo 1

Principio del risultato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2

Principio della fiducia

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Articolo 3

Principio dell'accesso al mercato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4

Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Articolo 6

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.

Rapporti con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 7

Principio di auto-organizzazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli *standard* di mercato.

3. L'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Articolo 8

Principio di autonomia contrattuale.

Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i

predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 9

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 10

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 11

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore

o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 12

Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Titolo II

L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento

Articolo 13

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Articolo 14

Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando

gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture

o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi,

l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;

- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
- 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.

20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di

applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.

21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.

23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all'attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.

25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.

26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

- a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
- b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;
- c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni

relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.

29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.

Articolo 15

Responsabile unico del progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

Articolo 1

Definizioni dei soggetti

1. Nel codice si intende per:

- a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- c) «amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;
- d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c);
- e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti

ALLEGATO I.2

Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 2

Modalità di individuazione del RUP

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3

Struttura di supporto

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di

ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto e di concessione

(Articolo 17, comma 3)

1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

ALLEGATO I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

(Articolo 18, comma 10)

Articolo 1

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.

2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 2

1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 3

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del *procurement*, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Tabella A

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000 000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

ALLEGATO I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo

(Articolo 37, comma 6)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
- c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
- d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del codice;
- e) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
- f) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 3

*Contenuti, livello di progettazione minimo,
ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici,
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

1. Contenuti della WebApp

- Normativa europea e nazionale;
- Linee guida in vigore e provvedimenti ANAC;
- Pareri del Consiglio di Stato;
- Giurisprudenza in materia di appalti pubblici.

2. Requisiti hardware e software

- Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<https://www.grafill.it/soft/03960>

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Inserire la parola chiave richiesta dalla procedura e cliccare su **[continua]**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

